

	ente COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA Provincia di BRESCIA Codice ente 10408	sigla D.R.S.	numero 136	data 12.06.2014
---	--	------------------------	----------------------	---------------------------

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO	SETTORE AFFARI GENERALI
----------------	-------------------------

OGGETTO:	CONFERIMENTO INCARICO A CONTRATTO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/00, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ALL'ARCH. BARONIO STEFANIA - DAL 12 GIUGNO 2014 FINO AL 30 SETTEMBRE 2014.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LORENZI ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **certifica** che copia della presente determinazione del responsabile del servizio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune **per 15 giorni consecutivi** con effetto dal 09.07.2014.

Data 09.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 09.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

CONFERIMENTO INCARICO A CONTRATTO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/00, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ALL'ARCH. BARONIO STEFANIA - DAL 12 GIUGNO 2014 FINO AL 30 SETTEMBRE 2014.

N. 136 DEL 12.06.2014

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI:
AFFARI GENERALI
ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:**

PREMESSO che è necessario procedere a conferire incarico a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, al di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato, nel rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come previsto dall'articolo l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per la copertura del posto di responsabile del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, con decorrenza dal 12.06.2014 e sino al 30.09.2014;

VISTI:

- l'articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U.E.L.": "1. lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili di servizio degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. (...) 3. i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. 4. il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni di strutturalmente deficitarie";

PRESO ATTO della deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie del 12 giugno 2012 con la quale si rispondeva ad uno specifico quesito in ordine all'applicabilità della suddetta norma alle assunzioni di: "dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL ovvero siano soggette ai normali vincoli assunzionali cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero, in ultima analisi, se siano soggette ad una disciplina derogatoria e speciale rispetto a quelle richiamate", stabilendo: "(...) la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del D.lgs. 165/2001, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:

1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'art. 19, del D.lgs. 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per le pubbliche amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa e assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
 - rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
 - riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (...);
 - contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50%)";

ATTESO che, come rammentato dalla deliberazione Corte dei Conti sezione di controllo per la Puglia gli incarichi dirigenziali in argomento ai sensi dell'art. 110 comma 1 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 hanno i seguenti limiti di carattere formale e procedurale:

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

- DURATA MASSIMA (art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000): i contratti di conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono eccedere il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della stipula, che, in virtù di quanto previsto dall'art. 51 del TUEL, dura cinque anni. Non si ritiene, in generale che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorchè l'incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende influente un eventuale frazionamento dell'incarico dirigenziale per due o più periodi all'interno del periodo di mandato;
- CONTINGENTAMENTO NUMERICO (art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001 e 110, comma 2., del TUEL). Il numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110, comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque);
- ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE E DI DISSESTO (art. 110, comma 4). Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE SUPERIORE AL 50% (art. 76, comma 7, del DL 112/2008);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009 PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON CONVENZIONI OVVERO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010) non valido per gli incarichi dirigenziali a contratto in dotazione organica ex art. 110, come ha avuto modo di precisare la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR del 11 luglio 2012;
- DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO DELL'ANNO PRECEDENTE O RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE (art. 76, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 133/2008);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE DELLE SPESE DI PERSONALE (art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);

ACCERTATO che il Comune di Puegnago del Garda:

- non versa né in condizioni di deficit strutturale né in stato di dissesto finanziario e che, pertanto, può legittimamente definirsi "Ente finanziariamente sano";
- ha un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- conta una popolazione, al 31.12.2013, di circa 3.400 abitanti;
- il rapporto dipendenti/popolazione risulta essere pari a 1/227 ossia molto inferiore a quello medio di riferimento per gli enti in condizioni di dissesto di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2011 che per i comuni da 3.000 a 9.999 abitanti che è pari a 1/144;
- il Comune di Puegnago del Garda rispetta il contenimento della spesa del personale;
- il rapporto delle spese del personale rispetto alle spese correnti è inferiore al 50%;

CONSIDERATO che:

- Puegnago del Garda, è un Comune che comporta una particolare e delicata complessità organizzativo gestionale in considerazione della posizione privilegiata, sulla riva del lago di Garda che rende il territorio particolarmente ameno e peculiare dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- l'Ufficio Tecnico, più che altrove, svolge un ruolo delicato ed essenziale, di primaria importanza ai fini del governo dell'uso dei suoli;
- è infatti l'Ufficio Tecnico che, oltre a rilasciare i titoli abilitativi edilizi, ha l'obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di edificazione e governare i lavori pubblici del Comune;
- la maggior parte dei titoli edilizi del comune di Puegnago del Garda sono oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza ai beni paesaggistici;
- questo comporta ulteriori adempimenti per gli uffici;

VALUTATO che:

- al fine di garantire la continuità del servizio urbanistica edilizia privata e lavori pubblici, debba procedersi all'individuazione della persona cui affidare le funzioni e la responsabilità dello stesso;

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

- l'amministrazione intende avvalersi dell'opportunità di ricorrere all'affidamento di incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) con orario di n. 18 settimanali;

DATO ATTO che:

- ricorrendo a tale tipologia di incarico si pone in essere un rapporto di lavoro subordinato, pertanto non soggetto agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i. per i contratti di collaborazione autonoma;
- tra il personale dipendente preposto al settore tecnico non sono presenti persone che possiedono i requisiti professionali necessari alla copertura del posto in argomento;
- il compenso da corrispondere dovrà essere equivalente a quanto stabilito dal vigente CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali, per il personale di categoria D, posizione economica D.1;
- il citato compenso verrà integrato da:
 1. retribuzione di posizione prevista dall'ente per l'incarico di posizione organizzativa (riproporzionata ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 22.01.2004 alle 18 ore settimanali) dell'area tecnica, pari ad euro 6.456,00 annuali;
 2. retribuzione di risultato € 1.614,00 annuali, pari al 25% della citata retribuzione di risultato, da erogarsi a seguito di valutazione;

PRESO ATTO della cortese disponibilità dell'arch. Baronio Stefania, iscritta all'ordine degli architetti della Provincia di Brescia al n. 2341, tecnico laureato con adeguato curriculum professionale, all'accettazione di un incarico a tempo determinato per la copertura del posto di Responsabile del servizio del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, del Comune di Puegnago del Garda;

ESAMINATO il curriculum del professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince:

Istruzione:

1. Laurea in architettura;
2. esame di stato sostenuto con esito positivo;

Esperienze professionali:

- esercizio della libera professione di architetto;
- incarichi di collaborazione professionale presso amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che il criterio per la scelta dei destinatari delle posizioni di responsabilità di unità organizzativa debba essere quello della competenza in materia, tenendo altresì conto dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, oltre che dell'esperienza acquisita nell'ambito delle amministrazioni locali;

DATO ATTO dell'idoneità dell'arch. Baronio, per le materie afferenti l'area tecnica – servizio urbanistica ed edilizia, sia in ordine al suddetto criterio della competenza, attestata dalle precedenti esperienze lavorative alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, tutt'ora in corso, svolte tutte nell'ambito dei servizi tecnici, sia in ordine al requisito culturale attestato dal possesso del diploma di laurea;

CONSIDERATO che si tratta di personale legato da rapporto di tipo fiduciario, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto rientra nella piena discrezionalità di questa amministrazione;

RITENUTO opportuno e necessario:

- provvedere alla stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di tecnico comunale, al fine di garantire efficacia ed efficienza all'attività dell'unità organizzativa tecnica dell'ente;
- affidare tale incarico, per le motivazioni sopra espresse, all'arch. Stefania Baronio;
- di stabilire che il contratto a tempo determinato venga stipulato per il periodo dal 12.06.2014 al 30.09.2014, alle condizioni esposte nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

VISTI:

- l'art. 107 I° comma lettera e) del Tuel enti locali D.lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L'art. 4 del D.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).
- l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell' or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;
- l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 del seguente tenore letterale: "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge"; (Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2009, n. 15](#). Per l'applicabilità della predetta disposizione, vedi il comma 2 del medesimo [art. 1, L. n. 15/2009](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).);
- l'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 del seguente tenore: "3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'[articolo 45](#), comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'[articolo 40](#) e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva" (Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).);
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che «... le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»;
- l'art. 40 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 a mente del quale "1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'[articolo 9](#), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli [articoli 5](#), comma 2, [16](#) e [17](#), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera c\), della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#). Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge." (Comma così sostituito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.)
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2";
- l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell' or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;
- l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)";

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 34 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici". La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macro-organizzazione a' sensi dell'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere imperativo ed è inderogabile. (vedi ad esempio Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766 Gestione del personale - Competenza – Dirigenza "Un atto concernente la gestione del personale, quale l'assegnazione della ricorrente all'ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, deve essere adottato dalla dirigenza. E' viziato di incompetenza l'atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell'attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.");
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati." Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738 ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993) demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. (vedi sentenza della terza sezione d'appello della Corte dei conti, la n. 417/2011). L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall'art. 6 della L. n. 127/1997), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (vedi anche, inter coetera T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife). L'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218);
- l'articolo 45 del D.lgs. 80/1998 stabili, ben 11 anni fa, che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";
- la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo».
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale i dirigenti sono considerati responsabili, direttamente e in via esclusiva, sia in relazione agli obiettivi dell'ente che della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale "(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;
- gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

VISTI:

- l'art. 107 del Tuel enti locali D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale competono ai dirigenti/Responsabili dei Servizi degli enti locali: le funzioni e le responsabilità in ordine a: la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
Ove il Comune sia privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione (art. 109 D.Lgs. n. 267/2000).
- l'art. 1 lettere j) e k) del D.Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013 in merito agli incarichi dirigenziali interni ed esterni che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

- l'art. 13 del D.P.R. 62 del 1 aprile 2013 che ha attribuito le funzioni e le responsabilità dirigenziali " ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (...) nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza";

VISTA la circolare 13.5.2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – e la [sentenza del Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, 2.12.2010, n. 417](#), che ha sicuramente il pregio di aver fatto chiarezza, una buona volta per tutte, in sede di giudizio di merito e non più di prime cure, sull'immediata operatività delle norme del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 in quanto imperative e inderogabili, con particolare riguardo al potere unilaterale ed esclusivo del dirigente pubblico di adottare atti di micro organizzazione e gestione delle risorse ribaltando le precedenti pronunce dei tribunali di Torino (decreto 2.4.2010), Salerno (decreto 18.7.2010) e Trieste (decreto 5.10.2010);

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN MERITO ALLA COMPETENZA

Atteso che, a mente dell'art. 107 I° comma del Tuel (testo unico enti locali) D.lgs. n. 267 e dell'art. 4 I° comma lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 Tuel medesimo e dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale (vedi giurisprudenza assolutamente conforme sul punto; tra le altre, da ultimo, TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli, II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, TAR Toscana Sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218, TAR Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, TAR Puglia, Lecce, Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007 n. 179 e 25 giugno 2007 n. 2509; TAR Brescia 188/07 del 5 marzo 2007, TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 4410). Vedi segnatamente la responsabilità e competenza del segretario comunale negli enti privi di personale dirigenziale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del Tuel enti locali D.Lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Puglia – Bari sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 –in merito alla competenza del segretario comunale ad adottare gli atti di gestione del personale (sulla base dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 165/2001) - TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro sez. II, 4 maggio 2005 n. 715, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II. Sent. 9 maggio 2005 n. 779, TAR Piemonte sentenza 2739/2008);

Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009;

VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio;

VISTI:

- gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 comma 2 e l'art. 17 comma 1 lettera e) del TUEL sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi;
- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio;
- l'art. 107 del TUEL enti locali D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale competono ai dirigenti/Responsabili dei Servizi degli enti locali: le funzioni e le responsabilità in ordine a: la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; ove il comune sia privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione (art. 109 D.Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 1 lettere j) e k) del D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013 in merito agli incarichi dirigenziali interni ed esterni che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";
- l'art. 13 del D.P.R. 62 del 1 aprile 2013 che ha attribuito le funzioni e le responsabilità dirigenziali " ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (...) nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza";

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

- l'art. 107 1° comma lettera e) del Tuel enti locali D.lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L'art. 4 del D.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).

ATTESO pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono richiamate ed infrascritte, l'incarico di Responsabile del Settore tecnico del Comune di Puegnago del Garda con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL, al di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato, all'arch. Stefania Baronio, nata a Brescia in data 11 aprile 1978, residente in Via Ferrini n. 7, 25123 Brescia – Codice Fiscale: C.F./BRN SFN 78D51 B157L, iscritta all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2341, per il periodo dal 12.06.2014 al 30.09.2014, salvo proroghe o rinnovi.

2) DI STABILIRE che tale incarico verrà svolto con un orario di n. 18 ore settimanali, salvo proroghe o rinnovi.

3) DI ATTRIBUIRE all'arch. Baronio il trattamento economico mensile lordo, oltre oneri a carico dell'ente, tenuto conto della specifica qualificazione professionale e culturale richiesta ed in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro, di € 1.373,50, oltre tredicesima e retribuzione di risultato.

4) DI DARE ATTO che tale compenso, per le 18 ore di lavoro settimanali, è calcolato come segue ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 da rapportarsi alla durata dell'incarico:

- CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali, per il personale di categoria D, posizione economica D1, pari ad € 10.583,36 annuali, oltre tredicesima mensilità;
- Indennità di comparto: € 311,52;
- retribuzione di posizione prevista dall'ente per l'incarico di posizione organizzativa dell'unità organizzativa tecnica, pari ad € 6.456,00 annuali, determinata in tredici mensilità;
- retribuzione di risultato € 1.614,00 annuali pari al 25% della suddetta retribuzione di posizione.

5) DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato verrà erogata previa valutazione da parte dei competenti organi al termine dell'esercizio finanziario, in correlazione all'erogazione agli altri responsabili.

6) DI DARE ATTO che la spesa per l'esercizio 2014 trova copertura all'int. 1.01.06.01 del bilancio 2014, per le retribuzioni e gli oneri riflessi a carico ente e all'int. 1.01.02.01/7 per l'indennità di funzione e di risultato.

7) DI DARE ATTO di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8) DI DEMANDARE al Sindaco il compito di formalizzare con proprio decreto l'incarico della suddetta posizione di Responsabile del servizio del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, con decorrenza dal 12.06.2014 e sino al 30.09.2014.

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 12.06.2014

9) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, numero 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Lorenzi Alberto

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
f.to dott. Bosio Marco